

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2020**

**110/2020/R/GAS**

**NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEI PROCESSI DI  
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA E DI RICONSEGNA DELLA RETE DI  
TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1104<sup>a</sup> riunione del 1 aprile 2020

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG, successivamente sostituito con la deliberazione 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A recante la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023 o RTTG;

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas;
- la comunicazione di Snam Rete Gas (di seguito: Snam Rete Gas) datata 13 marzo 2020 (prot. Autorità 9477 del 13 marzo 2020) (di seguito: comunicazione 13 marzo 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 147/2019/R/gas l’Autorità ha approvato le disposizioni inerenti alla riforma dei conferimenti di capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto, compresi i relativi flussi informativi, che entreranno in vigore il prossimo 1 ottobre 2020, in coerenza con l’adozione della riforma del *settlement* avviata a partire dal 1 gennaio 2020;
- la suddetta deliberazione prevede, altresì, al comma 6.6, il mandato al responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) di condurre, e di trasmettere all’Autorità, entro il 28 febbraio 2020, sulla base dei dati aggiornati di prelievo annuo o  $CA_{PdR}$  e dei profili di prelievo standard determinati ai sensi del TISG di cui alla deliberazione 72/2018/R/gas, una valutazione circa:
  - a. le possibili modalità e tempistiche di calcolo del parametro  $z_{cg}$ , considerando anche possibili raggruppamenti di *city gate* per zone o a livello nazionale, nonché in coerenza con le assunzioni effettuate in merito alla capacità di trasporto dei *city gate*, ai fini della determinazione della tariffa di trasporto;
  - b. le possibili condizioni climatiche convenzionali da considerare per la determinazione del parametro relativo al prelievo massimo o  $P_{max}$ ;
  - c. le possibili modalità di trattamento dei punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) la cui capacità è utilizzata prevalentemente al di fuori del periodo di punta stagionale;
  - d. le possibili modalità di gestione per eventuale recupero dei costi di trasporto associati ai PdR letti con frequenza inferiore alla mensile, risultanti dal prodotto fra la capacità di trasporto convenzionale o  $CTC_{PdR}$  e i corrispettivi tariffari di capacità, mediante l’applicazione di un corrispettivo definito per unità di volume prelevato presso i medesimi PdR;
- inoltre, il punto 6.7 della già citata deliberazione stabilisce che la valutazione di cui sopra sia corredata dalle informazioni circa la capacità funzionale alla fornitura di ciascuna tipologia di cliente finale nelle varie ipotesi considerate e le variazioni rispetto ad una stima della capacità necessaria per la stessa tipologia di cliente finale sulla base dei criteri applicati sino al 30 settembre 2020;
- infine, il comma 6.5 della suddetta deliberazione prevede che, entro il 31 marzo 2020, il Gestore del Sistema Informativo Integrato o SII definisca le specifiche tecniche funzionali ai flussi informativi necessari alla riforma, di cui all’articolo 5 della medesima deliberazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- in seguito ad una fase di collaborazione e confronto con il Gestore del SII e i diversi operatori interessati e loro associazioni, Snam Rete Gas ha pubblicato sul proprio sito e trasmesso all’Autorità, con comunicazione 13 marzo 2020, il documento “Riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto ai sensi della deliberazione 147/2019/r/gas” che riporta gli esiti della valutazione richiesta dal summenzionato comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas;
- il documento di cui al precedente alinea contiene una descrizione della metodologia adottata ed un’analisi della base dei dati (consumo annuo, profilo di prelievo, tipologia di trattamento) funzionali al calcolo della capacità di ciascun PdR, nonché alcune ipotesi circa l’aggregazione per zone per il calcolo del parametro  $Z_{cg}$  e circa le condizioni climatiche convenzionali da considerare per la determinazione del parametro relativo al prelievo massimo ( $P_{max}$ ); tuttavia, il documento non contiene proposte in merito alla soluzione ritenuta più efficiente né una valutazione degli effetti sulla capacità funzionale alla fornitura di ciascuna tipologia di cliente finale nelle varie ipotesi prese in considerazione;
- inoltre, in mancanza delle informazioni relative all’andamento storico dei consumi, il documento non contiene valutazioni specifiche circa i PdR misurati con dettaglio giornaliero e senza componente termica (categorie d’uso C2 e T1), per i quali la capacità è attribuita sulla base del prelievo massimo dei dodici mesi precedenti né sui PdR la cui capacità è utilizzata prevalentemente al di fuori del periodo di punta stagionale.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- sono pervenute diverse richieste motivate di rinvio al 1 ottobre 2021 dell’avvio della riforma;
- le principali preoccupazioni delineate nelle suddette richieste possono essere così schematizzate:
  - a. si ritiene che le analisi circa gli effetti economici della nuova metodologia sulle diverse tipologie di clienti, da condurre in vista dell’inizio delle campagne commerciali previsto per i mesi di aprile e maggio, risentano pesantemente del fatto che la valutazione condotta dall’RdB appare inficiata dalla non completezza della base dati utilizzata per i calcoli;
  - b. l’incertezza sulla bontà dei risultati ottenuti relativamente al parametro  $Z_{cg}$  non permette di stimare con un ragionevole grado di affidabilità gli impatti sui contratti già in essere, per i quali sarebbe opportuno conoscere con ampio anticipo tutte le condizioni economiche utili alla definizione del nuovo quadro regolatorio correlato alla riforma;
  - c. si considera fondamentale che vengano stabilite le modalità di recupero degli oneri connessi al servizio di trasporto, anche in coerenza con le condizioni economiche applicabili al mercato tutelato;

- nell’ambito della comunicazione 13 marzo 2020 l’RdB ha richiamato richieste di differimento al 2021 della riforma presentate da associazioni di categoria motivate dalla necessità di disporre di un periodo di tempo sufficiente a comprendere gli impatti delle innovazioni apportate dal nuovo regime di *settlement*, avviato lo scorso 1 gennaio 2020, nonché a valutare le analisi relative alla definizione di capacità di trasporto convenzionali ai sensi della deliberazione 147/2019/R/gas;
- pertanto, con la medesima comunicazione l’RdB ha comunicato di non rilevare elementi contrari al differimento al 2021 dell’avvio della riforma, evidenziando l’opportunità di limitare per quanto possibile la discontinuità nei livelli di conferimento della capacità di trasporto nelle successive fasi implementative delle nuove disposizioni;
- con la pubblicazione del bilancio di trasporto definitivo del mese di gennaio 2020, il primo elaborato in base alle disposizioni del nuovo regime di *settlement*, sono emerse alcune criticità relativamente ai consumi dei PdR misurati con dettaglio giornaliero;
- l’emergenza sanitaria nazionale dovuta alla pandemia da Covid19 ha inevitabilmente prodotto un rallentamento anche delle attività a carico dei soggetti regolati dall’Autorità, tra le quali rientra l’approfondimento delle modalità applicative delle tematiche trattate che richiederà momenti di condivisione con l’Autorità molto difficoltosi in questa fase.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rinviare, anche alla luce di quanto rappresentato dagli utenti, l’avvio della riforma al 1 ottobre 2021;
- ricondurre la conclusione delle valutazioni di cui al comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas ad un procedimento dell’Autorità, dando a tal fine mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, per le parti di rispettiva competenza, di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, istruttorio e organizzativo necessari a svolgere le attività ad esso attinenti;
- prevedere che, nell’ambito del mandato di cui al punto precedente:
  - a. vengano definite le modalità più idonee per la partecipazione delle parti interessate anche attraverso la convocazione di gruppi di lavoro;
  - b. vengano richiesti all’RdB, al Gestore del SII e alle imprese di trasporto e di distribuzione l’elaborazione e la messa a disposizione di dati e informazioni che dovessero risultare utili per il procedimento

**DELIBERA**

1. di sostituire al punto 6.2 della deliberazione 147/2019/R/gas le parole “dall’1 ottobre 2020” con le parole “dal 1 ottobre 2021”;

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, per le parti di rispettiva competenza, di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, istruttorio e organizzativo funzionali al completamento delle valutazioni di cui al comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas;
3. di prevedere che nell'ambito del mandato di cui al punto 2:
  - a. vengano definite le modalità più idonee per la partecipazione delle parti interessate anche attraverso la convocazione di gruppi di lavoro;
  - b. vengano richieste all'RdB, al Gestore del SII e alle imprese di trasporto e di distribuzione l'elaborazione e la messa a disposizione di dati e informazioni che dovessero risultare utili per il procedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 147/2019/R/gas come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*